

NEWSLETTER COLDIRETTI ROVIGO N.11

COMUNICAZIONI

AL VIA L'ESONERO PER LE IMPRESE AGRICOLE

Al via l'esonero contributivo per due anni a favore degli under40 che avviano una nuova impresa agricola nel 2020, per 24 mesi, secondo la legge di Bilancio 2020 contenute nella circolare Inps n. 72 del 9 giugno 2020. Per avere l'esonero bisogna presentare domanda all'Inps entro 120 giorni dalla comunicazione di inizio attività. Per chi l'avesse già avviata, ne avrà 210 di giorni per inoltrare la richiesta. Termine ultimo per coloro che hanno aperto l'attività al 01/01/2020 sarà il 29/07/2020. I destinatari dell'incentivo sono i lavoratori che intraprendono una nuova attività agricola, iscrivendosi conseguentemente per la prima volta alla relativa gestione CD (coltivatore diretto) oppure IAP (imprenditore agricolo professionale), rispettando i seguenti punti:

- abbiano iniziato o inizino l'attività imprenditoriale agricola tra l'1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.
- non abbiano compiuto 40 anni di età alla data d'inizio attività.

Il contributo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni. La riduzione contributiva si applica alla quota di invalidità, la vecchiaia e superstiti (IVS) e al contributo addizionale cui è tenuto lo IAP e il CD; sono esclusi dall'incentivo, invece, il contributo maternità ed il contributo Inail per i soli CD.

L'incentivo è soggetto a due condizioni:

- la regolarità aziendale (secondo art. 1, comma 1175 e 1176, legge 296/2006), osservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro, poste a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto di tutti gli altri obblighi di legge per le aziende agricole;
- regola del de minimis (secondo i limiti previsti dai regolamenti Ue n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativo agli aiuti "de minimis", pari a 20 mila euro nell'arco dei 3 esercizi finanziari).

I nostri uffici, sono a completa disposizione per presentare tempestivamente la comunicazione on line tramite il cassetto previdenziale Inps per tutti coloro che ne avranno diritto, anche perché non saranno ammesse domande cartacee.

Chiunque avesse necessità di delucidazioni in merito, siamo disponibili su appuntamento o telefonicamente oppure via email. Questi i riferimenti Epaca per contattarci:

SEDE DI ROVIGO: epaca.ro@coldiretti.it

SEDE DI ADRIA: paola.marandino@coldiretti.it

SEDE DI BADIA POLESINE E CASTELMASSA: elisabetta.duzzi@coldiretti.it

SEDE DI LENDINARA E FIESSO UMBERTIANO: cinzia.mazzucato@coldiretti.it

SEDE DI TAGLIO DI PO E PORTO TOLLE: diego.guolo@coldiretti.it

Per tutte le zone, semmai non ci fosse risposta in tempi brevi, si chiede di scrivere a:

epaca.ro@coldiretti.it

PATENTINI FITOSANITARI E CONTROLLO IRRORATRICI

Come riportato nelle newsletter n. 6 e n. 7 i patentini fitosanitari con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, così come il controllo funzionale delle irroratrici; ciò determina che la scadenza prorogata sia per i patentini che per il controllo funzionale irroratrici corrisponda al **29 ottobre 2020**. L'ufficio formazione, a prescindere da queste proroghe, sta comunque gestendo e organizzando corsi di formazione a distanza per i patentini e sta pianificando i controlli funzionali delle irroratrici in scadenza per evitare sovraccarichi di lavoro a partire dal prossimo autunno. Per ulteriori informazioni le nostre segreterie di zona sono a disposizione.

CIMICE ASIATICA: C'È TEMPO FINO AL 18 LUGLIO PER FARE DOMANDA DI RISTORO DANNI

È uscita il 3 giugno in Gazzetta ufficiale il tanto atteso decreto del Ministero per le politiche agricole per definire come possono procedere le aziende agricole per richiedere aiuti per far fronte ai danni da cimice asiatica avuti nell'anno 2019. **I termini di presentazione delle domande scadranno il 18 luglio 2020**. Come da prassi, Avepa metterà a disposizione l'applicativo per la presentazione delle domande. **Ci sono a disposizione, a livello nazionale, 40 milioni di euro per i danni riferiti all'anno 2019; ne avranno diritto coloro che dimostreranno di aver avuto un danno superiore al 30% della produzione lorda vendibile**. Il calcolo deve essere raffrontato con la media della produzione lorda vendibile del triennio 2016-2018 o, in alternativa, con quella media del quinquennio 2014-2018. Per le aziende che superano la soglia di danno del 30%, il danno indennizzabile è riferito solo alle coltivazioni frutticole che sono state oggetto di declaratoria regionale. **Entro il 30 settembre, le Regioni, sulla scorta delle domande pervenute, invieranno l'ammontare complessivo del danno indennizzabile**, ai fini del riparto dello stanziamento di 40 milioni di euro disponibile.

FISCALE

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE

Il 10 giugno scorso è stato reso pubblico il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate con il quale sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del Decreto n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

La trasmissione dell'istanza può essere presentata a partire dal 15 giugno 2020 e non oltre il 13 agosto 2020.

Il provvedimento in questione (in sintesi) prevede quanto segue :

- è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di Partita Iva.

- il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

- a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta 2019;
- b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta 2019;
- c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato anche da un intermediario di cui all'art. 3 del DPR 22 luglio 1998 n. 322 (**come Impresa Verde Rovigo srl**), delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica.

Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Già dai prossimi giorni gli Uffici della Coldiretti contatteranno direttamente le ditte (la cui contabilità è gestita da Impresa Verde Rovigo srl) in possesso dei requisiti contabili (per le quali è stato rilevato il calo di fatturato a valere tra aprile 2020 su aprile 2019) al fine di poter dar corso alla presentazione dell'istanza per ottenere il contributo a fondo perduto.

NUOVI LIMITI ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE

Dal prossimo primo luglio, il tetto all'uso del contante si abbasserà da 3mila euro a 2mila euro. L'abbassamento della soglia era già stata programmata dal Governo con l'ultima Manovra di Bilancio. Pertanto, a decorrere dal primo luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o valuta estera, nonché la soglia per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono stabiliti nella cifra di 2mila euro rispetto all'attuale limite di 3mila euro. **A decorrere dal primo gennaio 2022, il divieto e la soglia in parola saranno stabiliti nella cifra di mille euro.** Per le violazioni commesse e contestate dal primo luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il minimo della sanzione è fissato in 2mila euro. Il minimo sarà ulteriormente ridotto a mille euro per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal primo gennaio 2022.

NEGOZIANTI E CREDITO D'IMPOSTA

Sempre dal primo luglio p.v. diventerà operativo il credito d'imposta del 30% sulle commissioni pagate dai negozianti per l'utilizzo del Pos. Il bonus fiscale interviene per alleviare uno dei punti critici da sempre denunciati dagli esercenti: il costo della moneta elettronica. Dal primo luglio non arriverà invece, nessuna sanzione per negozianti e professionisti che non hanno (o si rifiutano di usare) il Pos.